

STATUTO SOCIALE

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COMPAGNIA DI ARTEMIDE”

Articolo 1 - Denominazione

1.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., è costituita un'associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia di Artemide” in breve A.S.D. Compagnia di Artemide (d'ora in poi “Associazione”).

Articolo 2 - Sede

2.1 La sede legale dell'Associazione è in via C. Marx 19/3 Reggio Emilia (RE)

2.2 Potranno essere istituite anche sedi operative distaccate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

2.2 Lo spostamento della sede legale all'interno dello stesso comune non costituisce modifica statutaria.

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

Articolo 4 - Scopo

4.1 L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

4.2 Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che ciò sia imposto dalla legge.

4.2 L'Associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nelle discipline sportive individuate dalle delibere del C.N. CONI e dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, con particolare riferimento - ma non in via esclusiva - alla disciplina sportiva del TIRO CON L'ARCO (3D, Flight e Clout, Ski archery, Tiro alla targa [al chiuso e all'aperto], Tiro di campagna) così come regolamentate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, ai quali delibererà di affidarsi, e di cui accetta gli statuti ed i regolamenti.

4.3 Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- a) svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva delle stesse discipline, mediante l'organizzazione di corsi a vari livelli anche per la pratica agonistica;
- b) organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa anche a carattere culturale utile per la propaganda e la diffusione delle medesime discipline;
- c) svolgere attività di formazione e perfezionamento di istruttori e tecnici nelle attività sportive praticate;
- d) indire corsi d'avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- e) svolgere iniziative culturali, ludico e ricreative finalizzate a coniugare lo sport con attività legate al benessere psico-fisico, alla formazione e all'approfondimento di qualsiasi altra branca artistica e culturale in genere, anche con la partecipazione di soggetti non associati, e che includano lo sport come elemento strutturale su cui si fonda l'iniziativa;
- f) organizzare gite, viaggi e soggiorni;
- g) pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi testi e circolari riconducibili alle attività che costituiscono l'oggetto associativo;
- h) realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget, ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali curandone la distribuzione;
- i) svolgere ogni altra attività o servizio connessi al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, anche a carattere commerciale, purché nei limiti consentiti dalla legge.

4.4 Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione potrà essere attivato nei locali sociali un posto di ristoro riservato ai soli Associati.

4.5 L'Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e regolamentari del C.O.N.I., del C.I.O., delle Federazioni e/o Enti Nazionali di Promozione Sportiva di appartenenza e si impegna ad accettare, a rispettare e a far rispettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., del C.I.O., delle Federazioni e/o Enti Nazionali di Promozione Sportiva di appartenenza stessa dovessero adottare a suo carico o a carico dei propri Associati, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

4.6 Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:

- attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, di impianti ed attrezzature sportive (proprie o di terzi) destinate e/o comunque funzionali alla pratica dello Sport del Tiro con l'Arco e/o di consimili attività sportive;

- l'attività ricreativa in favore dei propri Associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- vendita di articoli sportivi comunque connessi alla pratica dello sport del Tiro con l'Arco e/o di consimili attività sportive;
- promozione di attività sportiva, ricreativa e/o rievocativa-culturale, anche attraverso la partecipazione ad eventi, manifestazioni fieristiche e similari;
- realizzazione di riprese audio-video e/o fotografiche e/o di altri materiali di comunicazione, da diffondersi anche attraverso canali social e/o attraverso il sito internet dell'Associazione;
- stipula di accordi e/o convenzioni con qualsivoglia soggetto, ente, organismo od associazione;
- sempre in stretta relazione al proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa applicabile: attività pubblicitaria - promozionale, inclusa l'acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, seminari, corsi, congressi e manifestazioni culturali;
- attività occasionale di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività istituzionali, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 5 - Associati

5.1 L'appartenenza all'Associazione è volontaria ed hanno diritto ad essere Associati:

- a) **ASSOCIATI FONDATORI** - Sono considerati tali gli Associati firmatari dell'Atto costitutivo.
- b) **ASSOCIATI ORDINARI** - Sono considerati tali coloro che versano la quota associativa annuale. Partecipano direttamente all'attività amministrativa, sociale, sportiva, organizzativa e gestionale dell'Associazione.
- c) **ASSOCIATI ONORARI** - Sono considerati tali coloro che si sono distinti per il loro impegno nel sociale o nelle discipline sportive praticate dall'Associazione. Sono ammessi a seguito di delibera del Consiglio Direttivo. Sono esentati dal versamento della quota associativa.

5.2 L'atto di iscrizione comporta l'approvazione incondizionata dello Statuto Sociale e degli eventuali regolamenti interni.

Articolo 6 – Requisiti per l'ammissione

6.1 Per essere ammessi a far parte dell'Associazione è necessario:

- a) fare domanda al Consiglio Direttivo allegando documentazione richiesta;
- b) versare, ove dovuto, l'importo della quota di adesione.

6.2 Il Consiglio Direttivo, verificato il possesso da parte del richiedente dei requisiti prescritti da apposito regolamento, ammette il nuovo Associato. In caso di silenzio, la domanda di adesione si intende accolta.

6.3 L'eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo ad una domanda di adesione non pregiudica il diritto del richiedente, da esercitarsi entro il termine di trenta giorni, al contraddittorio dinanzi all'Assemblea che delibera, secondo le maggioranze ordinarie, in merito all'ammissione o alla conferma del diniego del Consiglio Direttivo, in maniera inappellabile.

6.4 In caso di domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale che ne assume la rappresentanza associativa.

6.5 Le quote non sono trasmissibili né rivalutabili, salvo mortis causa.

6.6 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6.7 L'adesione decorre dalla data dell'ammissione.

6.8 La qualifica di Associato - ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'Associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato, ovvero all'organismo sportivo cui è affiliata l'Associazione e che non dà diritto a partecipare alla vita di quest'ultima - è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Articolo 7 – Diritti e doveri degli Associati

7.1 La qualifica di Associato dà diritto all'elettorato attivo e passivo, alla partecipazione alla vita associativa ed in particolare alla partecipazione alle Assemblee con espressione di voto, nonché a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nei regolamenti disposti dal Consiglio Direttivo.

7.2 Il diritto di voto per le delibere riguardanti le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione è riservato agli Associati maggiorenni, ai sensi dell'art.148, comma 8, lett. c, del DPR22.12.1986, n.917, e all'esercente la potestà parentale in caso di minore.

7.3 Gli Associati hanno il dovere di versare la quota di adesione e la quota associativa annua ove prevista da apposito regolamento interno. Hanno altresì il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva al quale l'Associazione aderisce.

7.4 Possono ricoprire cariche sociali gli Associati con regolare iscrizione all'Associazione, tenuto conto di quanto riportato all'art. 17.

Articolo 8 - Cessazione del rapporto associativo

8.1 Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

- a) qualora siano stati dichiarati interdetti, inabilitati ex art. 415 C.C. punti 1 e 2, ovvero coloro che riportino in sede penale una condanna che ne leda l'onorabilità;
- b) per morte;
- c) per dimissioni volontarie comunicate per iscritto o via mezzo informatico al Consiglio Direttivo;

d) per morosità, a causa del mancato pagamento, ove prevista, della quota associativa annua protrattosi 90 giorni oltre il termine di scadenza fissato;

e) per radiazione.

8.2 Nei casi di decadenza per morosità e radiazione, l'Associato escluso può proporre entro trenta giorni le proprie controdeduzioni all'Assemblea che potrà accoglierle o respingerle confermando, in tal caso, la decisione di esclusione del Consiglio.

8.3 Gli Associati dimissionari per morosità e che abbiano attivamente operato nell'Associazione, qualora riammessi, sono tenuti a versare tutte le quote associative annuali arretrate.

Articolo 9 – Organi sociali

9.1 Gli organi attraverso i quali l'associazione esplica le sue funzioni sono:

- a) L'assemblea degli associati;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) Il presidente;
- d) Il presidente onorario, ove nominato dall'assemblea dei soci;
- e) Il vice-presidente vicario;
- f) Il segretario;
- g) Il tesoriere, ove nominato dal Consiglio direttivo;
- h) L'organo di controllo, ove nominato dall'assemblea o obbligatorio in base alla legge;
- i) Il collegio dei probiviri, ove nominato dall'assemblea.

Articolo 10 – Assemblea degli associati

10.1 L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati a cui compete un solo voto.

10.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione, ove prevista e all'esercente la potestà parentale in caso di minore sempre se in regola con il pagamento della quota annua.

10.3 Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati anche se membri del Consiglio, salvo le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio (o del Rendiconto Economico e Finanziario) e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

10.4 L'Associato delegato non può rappresentare più di tre Associati.

10.5 All'Assemblea degli Associati compete di:

- approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
- eleggere i componenti il Consiglio Direttivo fissandone il numero nei limiti dell'art. 12, procedere alla loro eventuale revoca nonché deliberare l'azione di responsabilità contro i medesimi;
- deliberare in ordine alle modificazioni statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro affare di ordinaria o straordinaria amministrazione che venga proposto dal Consiglio Direttivo o sulle eventuali proposte formulate congiuntamente da almeno un decimo degli Associati.

10.6 L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo anche a seguito di domanda scritta proveniente da almeno un decimo degli Associati ai sensi dell'art. 20 del codice civile, con avviso contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. L'Assemblea deve essere convocata con avviso idoneo affisso presso la sede sociale nonché con ogni altro mezzo idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione (fax, mail, pec), almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

10.7 E' validamente costituita l'Assemblea, anche se non convocata, quando intervengano tutti gli Associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo.

10.8 L'Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria e dovrà essere convocata, nei termini dianzi indicati, almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo nei centoventi giorni ovvero, quando particolari esigenze lo richiedono, nei centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché la data prevista per l'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.

10.9 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora risulti presente la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione per qualunque sia il numero degli Associati intervenuti; delibera a maggioranza dei presenti.

10.10 L'Assemblea straordinaria sarà convocata quando il Consiglio Direttivo lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta almeno dalla maggioranza degli Associati aventi diritto al voto con lettera motivata. Essa delibera sui seguenti argomenti:

1. modifiche dello Statuto per le quali occorrono la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
2. lo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno degli Associati.

10.11 Di ogni Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti viene conservato agli atti ed ogni Associato può prenderne visione.

Articolo 11 – Presidente e Vice Presidente

11.1 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Spetta al Presidente:

- la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed alla Autorità Giudiziaria;
- l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;

- la convocazione dell'Assemblea degli Associati ed alla convocazione del Consiglio Direttivo presiedendone le riunioni;
- firmare tutti gli atti che comportino impegni finanziari o si riferiscono a movimenti di denaro;
- adottare i provvedimenti a carattere di urgenza con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

11.2 Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

11.3 Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per determinati atti o per categorie di atti e avvocati per rappresentare l'Associazione in ogni grado di giudizio. Per il miglior svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione, il Presidente può, per determinate e specifiche funzioni, nominare consulenti, esperti o soggetti professionalmente qualificati e fissare i loro compensi, previo consenso del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – Il Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dagli Associati aventi diritto. E' composto da tre a cinque membri, è in carica dal momento dell'elezione e dura in carica due anni decadendo all'elezione del successivo Consiglio Direttivo.

12.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria su convocazione del Presidente con semplice lettera recante l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, spedita almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed il Presidente la riunione è valida anche se non sono state rispettate le formalità di convocazione.

12.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni volta che almeno i tre quinti dei membri del Consiglio stesso lo richiedano indicando gli argomenti da trattare; è costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti; il voto del Presidente prevale in caso di parità.

12.4 Decade dalla carica il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive.

12.5 Qualora un Consigliere intenda rinunciare alla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato deve darne comunicazione con ogni mezzo idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione (fax, mail, pec, raccomandata) al Consiglio stesso. La rinuncia ha effetto immediato.

12.6 Qualora un Consigliere cessasse dal proprio incarico per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sostituzione con il primo dei non eletti o, in mancanza, con uno degli Associati regolarmente iscritti, salvo ratifica dell'Assemblea degli Associati nella prima riunione utile.

12.7 Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea degli Associati, decade l'intero Consiglio. Entro trenta giorni dalla decadenza del Consiglio, deve essere convocata l'Assemblea ai sensi del precedente art. 10.

Articolo 13 – Funzioni del Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo delibera su tutto ciò che concerne l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- elegge il Presidente e il Vice Presidente, tra i propri componenti;
- redige i regolamenti di attuazione dello Statuto e di funzionamento dell'Associazione;
- delibera sull'ammissione dei nuovi Associati;
- formula l'ordine del giorno dell'Assemblea degli Associati fissandone le date di convocazione;
- convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dagli Associati come riportato nell'art. 10;
- ratifica le decisioni prese, in caso di urgenze ed estrema necessità, dal Presidente;
- determina le quote associative annuali per gli Associati;
- assume tutte le deliberazioni inerenti la gestione del personale sia dipendente che non dipendente, provvedendo in particolare alla scelta degli istruttori;
- determina i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e ne fissa le modalità di pagamento;
- adotta tutti i provvedimenti disciplinari verso gli Associati;
- delibera su eventuali convenzioni con altre Associazioni, Circoli, Aziende, Enti;
- distribuisce incarichi specifici, tecnici, organizzativi e funzionali;
- redige il bilancio annuale e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione;
- cura l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
- provvede al tesseramento degli Associati alle Federazioni e/o Enti Nazionali di Promozione Sportiva di appartenenza entro i termini fissati annualmente dagli stessi.

Articolo 14 – Segretario e Tesoriere

14.1 Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del consiglio direttivo; coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione; attende alla corrispondenza e cura la tenuta dei libri sociali.

14.2 Il tesoriere cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione e la tenuta dei libri contabili. Provvede alla riscossione delle quote associative ed al pagamento, su mandato del presidente, delle spese inerenti la gestione dell'associazione. Stante i compiti affidati, al tesoriere è conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la possibilità di effettuare versamenti e prelievi e di firmare assegni, entro i limiti eventualmente fissati dal consiglio direttivo.

14.3 Le qualifiche di segretario e tesoriere possono anche essere assegnate alla medesima persona. Non possono coincidere con la figura del Presidente.

Articolo 15 – Organo di controllo

15.1 L'Assemblea dei soci può nominare, ove ritenuto utile od opportuno, ovvero quando previsto dalla legge, un organo di controllo, rappresentato da un organo monocratico o pluripersonale delegato anche al controllo contabile. All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c.

15.2 In alternativa, l'associazione potrà nominare un revisore unico o un collegio dei revisori dei conti delegati alla mera revisione legale.

15.3 L'organo di controllo o i revisori possono essere nominati o tra i soci o tra soggetti esterni all'associazione. Verificandosi i casi previsti dalla legge, il revisore unico o i componenti dell'organo collegiale di controllo dovranno essere nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori legali.

15.4 L'organo di controllo pluripersonale o il collegio dei revisori, ove nominato, è formato da tre membri effettivi e da due supplenti; in sede di nomina l'assemblea nominerà anche il presidente, il quale assiste alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

15.5 L'organo di controllo esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'associazione e sulla legalità e rispondenza agli scopi statutari degli atti compiuti dal consiglio direttivo e verifica, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, esprime parere sui bilanci e, qualora rilevi irregolarità amministrative, deve comunicarle per iscritto al presidente dell'associazione per i necessari provvedimenti.

15.6 Il revisore, o il collegio dei revisori svolge esclusivamente funzioni di revisione legale dei conti.

15.7 L'incarico di organo di controllo monocratico o di componente dell'organo di controllo o di revisore dei conti o di componente del collegio dei revisori è incompatibile con la carica di consigliere nonché con l'espletamento di qualsiasi altro incarico per conto dell'associazione.

15.8 I componenti l'organo di controllo, o di revisione durano in carica quattro anni e decadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al quarto anno di mandato della carica.

Articolo 16 - Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri, ove nominato, è formato da tre componenti, eletti dall'assemblea degli associati; essi provvedono a nominare fra loro il presidente, il quale assiste alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

I probiviri deliberano in ordine alle questioni rimesse al loro giudizio, ai sensi del presente statuto dagli associati e dal consiglio direttivo, e relative ai rapporti ed agli eventuali contrasti tra gli associati e tra questi e gli organi dell'associazione.

Articolo 17 – Gratuità delle cariche sociali e collaborazioni

17.1 In ragione delle finalità perseguite dall'Associazione tutte le cariche elettive dell'Associazione sono senza compenso, salvo diversa volontà dell'Assemblea degli Associati. È ammesso, se il bilancio lo consente, il rimborso delle spese sostenute, dietro presentazione dei giustificativi fiscalmente validi.

Articolo 18 – Collaborazioni

18.1 L'Associazione potrà avvalersi, oltre che della collaborazione degli Associati, anche di esterni che saltuariamente vogliano mettersi a disposizione spontaneamente per la realizzazione di singole manifestazioni di interesse collettivo. Nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Articolo 19 – Sanzioni disciplinari

19.1 A carico degli Associati che vengano meno ai doveri verso l'Associazione, ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva o che, con le proprie azioni disonorevoli, costituiscano ostacolo al buon andamento anche sportivo dell'Associazione, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: a) l'ammonizione; b) la sospensione; c) la radiazione.

19.2 Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea generale degli Associati.

19.3 L'Associato radiato non può più essere riproposto.

Articolo 20 – Incompatibilità ed esclusioni

20.1 Non possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali: a) coloro che non siano maggiorenni; b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso; c) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal C.O.N.I. o da una Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza, in questo caso l'associato potrà richiedere all'assemblea (convocata appositamente) un voto di fiducia per continuare a ricoprire la carica elettiva, in caso di voto contrario la carica cessa immediatamente; d) coloro a cui sia attribuita qualsiasi carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI; e) coloro che abbiano qualsiasi eventuale rapporto lavorativo con l'associazione, sia esso di lavoro subordinato, di consulenza o di collaborazione di natura diversa da quella sportiva dilettantistica o di co.co.co amministrativo-gestionale ai sensi del titolo V - Capo I - del DLgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 21 – Esercizio sociale

21.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

21.2 Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Articolo 22 – Sezioni

22.1 L'Associazione potrà costituire delle sezioni sportive che riterrà opportune al fine del miglior perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 23 – Clausola Compromissoria

23.1 Gli Associati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

23.2 Ove non presente il collegio dei probiviri, tutte le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, designato dal Presidente del Comitato Regionale della Federazione o dell'Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza. Agli arbitri che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irrituale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per l'Associato inadempiente, la sanzione della radiazione dall'Associazione senza necessaria ratifica dell'assemblea. Gli Associati, con l'accettazione dello Statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.

Articolo 24 – Vincolo di giustizia

24.1 L'Associazione dal momento dell'affiliazione, ed gli Associati dal momento del tesseramento alla Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti della Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza.

Articolo 25 - Patrimonio

25.1 Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili di proprietà; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

25.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote di adesione e dalle quote associative annuali; b) dai versamenti volontari degli Associati; c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti il bilancio ordinario; d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere; e) dalle rendite immobiliari, ove sussistano; f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 26 - Libri dell'Associazione

26.1 Dovranno essere tenuti a cura dei rispettivi organi responsabili:

a) il libro dei verbali delle Assemblee; b) il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; c) il libro degli Associati; d) il libro dei tesserati; e) ogni altro libro obbligatorio ai fini civilistici e fiscali e giuslavoristici.

Articolo 27 - Scioglimento

27.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad enti affini, alla Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, co.190 della L.23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ovvero a fini sportivi.

Articolo 28 – Norma finale

28.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute, le disposizioni di cui al DLgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni nonché - per le attività di natura sportiva dilettantistica - i regolamenti delle F.S.N., D.S.A. o E.P.S. cui l'associazione si affilierà.

Il presente Statuto approvato dall'assemblea straordinaria dei soci come da verbale allegato, sarà depositato, a cura del presidente o suo delegato, in due copie originali c/o l'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

REGGIO EMILIA, il 13/12/2023

Il Presidente
(Andrea Mulattieri)

Il Segretario
(Ernesto Izzo)